RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 85

Dibattimento

Nel dibattimento la sezione del consiglio distrettuale di disciplina provvede preliminarmente all'ammissione e all'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti ammissibili e rilevanti e procede d'ufficio all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore elemento probatorio necessario o utile per l'accertamento dei fatti. In ogni caso procede all'esame dell'incolpato che ne abbia fatto richiesta o che vi abbia acconsentito. Le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria preliminare e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso della fase istruttoria preliminare, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione soltanto ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento. In caso di documentato legittimo assoluto impedimento a comparire dell'incolpato o del suo difensore la sezione rinvia la trattazione del procedimento con dichiarazione di sospensione del termine di prescrizione dell'azione disciplinare che in ogni caso non puo' essere superiore a 60 giorni. Nel caso in cui nel corso del dibattimento emerga un fatto diverso da quello descritto nel capo di incolpazione, ovvero un fatto nuovo, il collegio delibera, con atto non impugnabile, la trasmissione degli atti al presidente del consiglio distrettuale di disciplina affinche' provveda agli adempimenti di cui all'articolo 81, comma 6. In ogni momento del dibattimento la sezione puo' definire il procedimento con dichiarazione di non luogo a procedere per prescrizione. Terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e da' la parola per la discussione al pubblico ministero, al presidente del consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato e' iscritto, all'incolpato e al suo difensore, che hanno in ogni caso la parola per ultimi. Conclusa la discussione, la sezione delibera in camera di consiglio con decisione a maggioranza. Ferma l'applicazione del comma 5, la sezione puo' riqualificare il fatto contestato riconducendolo a principi o canoni deontologici diversi da quelli indicati nel capo di incolpazione e applicare le corrispondenti sanzioni, anche se piu' gravi. Quando la riqualificazione comporta l'applicazione di una sanzione piu' grave, il presidente ne da' avviso all'incolpato e al difensore e, a richiesta, assegna un termine non inferiore a venti giorni per il deposito di memorie, rinviando la deliberazione a una successiva seduta. Conclusa la deliberazione, la sezione da' immediata lettura del dispositivo alle parti con indicazione del termine per il deposito della

motivazione. La decisione e' depositata entro il termine di trenta giorni dalla lettura del dispositivo ed e' notificata all'incolpato e al difensore, al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato e' iscritto e alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario dell'ordine di iscrizione. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione puo' essere aumentato fino al doppio. Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	V — Del procedimento disciplinare
Capo	II — Del procedimento dinanzi ai consigli distrettuali di disciplina
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-85-dibattimento

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it